

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

31/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

953/21 Obbligo mascherina a scuola: nessuna deroga per docenti vaccinati o con certificato di guarigione

L'art 1 comma 3 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 fa riferimento a protocolli e linee guida che potranno disciplinare la deroga all'obbligo di utilizzo delle mascherine se tutti gli studenti hanno completato il ciclo vaccinale o abbiano certificato di guarigione in corso di validità. La deroga sarà applicabile anche per il personale docente?

Al momento la norma prevede la deroga per gli studenti, che hanno completato il ciclo vaccinale o che abbiano certificato di guarigione in corso di validità. A chiarirlo l'Usr per il Piemonte con le Faq sul rientro a scuola.

La citata norma – [continua](#) – si riferisce esplicitamente in via esclusiva alle classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Inoltre, le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni specificano: “ogni lavoratore, [...] anche se ha completato il ciclo vaccinale [...] dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un'appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate”.

- [Covid, ecco le “scuole sentinella”: test salivari per 55mila alunni ogni 15 giorni, prelievi realizzati dalle famiglie. Il piano \[PDF\]](#)

[Obbligo mascherina a scuola: nessuna deroga per docenti vaccinati o con certificato di guarigione - Orizzonte Scuola Notizie](#)